



COMUNE DI SESTO FIORENTINO

BANDO DI CONCORSO PER MOBILITA' ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

ai sensi della LRT n. 2/2019 e s.m.i. e del Regolamento Comunale ERP e Mobilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/05/2020, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 27/10/2020 dichiarata immediatamente eseguibile e della propria determinazione di approvazione del presente bando

RENDE NOTO

che è indetto, secondo le scadenze sotto menzionate, un concorso pubblico allo scopo di raccogliere tutte le istanze di mobilità, provenienti dai nuclei familiari assegnatari e consentire la formazione di una graduatoria di nominativi interessati alla mobilità all'interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP).

A partire **dal giorno 2 novembre 2020 e fino al giorno 4 dicembre 2020** gli assegnatari in via ordinaria di un alloggio ERP potranno presentare domanda di partecipazione al suddetto bando.

ARTICOLO 1 – Oggetto

Il presente bando, indetto ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 2/01/2019, titolo III capo II “Disposizioni relative alla mobilità negli alloggi ERP”, nonché del Regolamento Comunale ERP e Mobilità dell'Ente, promuove la mobilità nel patrimonio di ERP attraverso il cambio degli alloggi assegnati, mediante l'utilizzazione di quelli di risulta che si renderanno disponibili o con anticipo dei costi per il ripristino, nel rispetto dei limiti indicati dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 3/06/2020.

ARTICOLO 2 – Requisiti

- 1) Possono concorrere i **cittadini già assegnatari di alloggi ERP** sul territorio comunale che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) siano assegnatari ordinari di alloggio ERP in locazione semplice sul territorio comunale; non possono fare richiesta i nuclei familiari che hanno ottenuto l'alloggio in “utilizzo autorizzato” in quanto situazione temporanea in seguito a condizione emergenziale.
 - b) essere cittadini italiani; essere cittadini aderenti di uno Stato aderente all'Unione Europea; essere cittadini di un altro Stato con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); essere cittadini di altro Stato regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
 - c) essere in possesso della Dichiarazione sostitutiva Unica (ISEE) in corso di validità (2020);
 - d) di avere i requisiti di permanenza previsti dall'art. 38, comma 3 L.R.T. 2/2019, lettera n) relativo alla situazione economica che deve essere inferiore ad un valore ISEE pari a € 36.151,98;

e) di non essere in nessuna delle altre condizioni causa di decadenza previste dall'art. 38 comma 3 della L.R.T. 2/2019 e cioè:

- a) non aver utilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal soggetto gestore in presenza di gravi e documentati motivi familiari, o di salute, o di lavoro;
- b) aver ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio o le sue pertinenze o aver mutato la destinazione d'uso;
- c) aver eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso medesimo nei termini fissati dal comune;
- d) aver adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o aver consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;
- e) aver gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o aver causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;
- f) essersi reso moroso per un periodo superiore a sei mesi agli adempimenti di cui all'articolo 30, comma 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 4;
- g) aver rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano giustificati motivi;
- h) l'intero nucleo non abbia occupato, senza giustificati motivi, l'alloggio assegnato entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta;
- i) essersi reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;
- l) aver perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, ad eccezione di quelli indicati dalle lettere b bis), c), e1), e2), e3) ed f);
- m) essere divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4;
- o) disporre di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A paragrafo 2, lettera e1), sia superiore a 75.000 euro;
- p) disporre di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro;
- q) aver violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea di cui agli articoli 17 e 18;
- r) essersi reso inottemperante al provvedimento di mobilità d'ufficio di cui all'articolo 20, commi 6, 10 e 11;
- s) non aver consentito l'accesso all'alloggio nello svolgimento delle attività di controllo e verifica sull'occupazione e conduzione dell'alloggio stesso;
- t) non aver consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio e alle sue pertinenze;
- u) aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa.

Si rimanda, per quanto non espressamente previsto, alla LRT 2/2019 ed al citato regolamento comunale quali normative di riferimento.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e – quando previsto - da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione in mobilità di altro alloggio.

L'autorizzazione alla mobilità ed il conseguente provvedimento dell'Amministrazione Comunale sono subordinati alla completa verifica dei suddetti requisiti, anche in base ai dati forniti al riguardo da Casa Spa.

Si precisa, altresì, che prima di procedere al cambio di alloggio sarà effettuato un sopralluogo da parte di personale tecnico al fine di verificare lo stato di normale usura dell'alloggio da riassegnare e che, nel caso in cui siano necessari interventi di ripristino, i costi di essi saranno posti a carico dell'assegnatario stesso.

Gli alloggi devono essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso e dovranno essere saldate anche le utenze private.

Non sono ammessi alla mobilità e potrà essere sospesa la procedura nei confronti dei conduttori che abbiano in corso procedimenti amministrativi di annullamento o decadenza, sino a loro definizione.

Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto comporta l'esclusione dalla graduatoria, ai sensi della LRT 2/2019. La norma non si applica in caso di proposta di alloggio da ripristinare per il quale sia necessario l'anticipo delle risorse per la manutenzione da scontare poi dal canone di affitto.

Ai fini della procedura di mobilità non fanno parte del nucleo familiare gli ospiti temporanei e le coabitazioni di cui all'art. 18 della L.R.T. 2/2019.

ARTICOLO 3 - Autocertificazione dei requisiti

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente Bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste sono inserite nel modulo di domanda. La dichiarazione mendace è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

La documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti ed alla attribuzione dei punteggi deve essere conservata dagli interessati ed esibita su richiesta del Servizio Politiche per la Casa, i Giovani e le Famiglie.

Spetta al Comune di Sesto Fiorentino procedere ad idonei controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e delle dichiarazioni prodotte, il dichiarante sarà soggetto alle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.PR 445/2000.

ARTICOLO 4 - Documentazione

A) Documenti indispensabili per tutti i richiedenti indistintamente:

Marca da bollo da € 16,00

- dichiarazione sostitutiva da cui risulti:

- a) residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del presente bando;
- b) composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando;
- c) reddito complessivo imponibile del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale (relativa ai redditi percepiti nell'anno 2019).
- d) Valore Ise/Isee da DSU in corso di validità (anno 2020).
- e) l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel Paese di origine
- f) Assenza delle condizioni causa di decadenza di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) e e) del Bando.

B) Documenti necessari per l'attribuzione del punteggio:

a) per il riconoscimento dei punteggi relativi a invalidità: copia della certificazione di invalidità inferiore, pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67% o di handicap grave ai sensi della Legge n.104/92 e dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà rilasciato dall'istante di conformità all'originale, contenente anche la dichiarazione che quanto in esso dichiarato non è stato revocato, modificato o sospeso;

b) per il riconoscimento del punteggio per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari, accertate dalle competenti autorità: copia dell'attestazione/documentazione da cui risulti un disagio sociale per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari, rilasciate da parte delle competenti autorità (ad es. Servizi Sociali, Autorità giudiziaria ecc.);

c) per il riconoscimento del punteggio per necessità di assistenza continua da parte di terze persone (esempio: badante convivente): si precisa che il richiedente nella domanda dovrà indicare gli estremi del contratto di lavoro stipulato con il badante convivente e, su richiesta degli uffici, ne dovrà essere prodotta copia. Il/la badante sarà inserito nel nucleo familiare come ospite e non avrà alcun titolo ai fini di un eventuale subentro nell'alloggio.

d) per il riconoscimento del punteggio per l'esistenza di barriere architettoniche: copia della documentazione attestante l'esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio.

ARTICOLO 5 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande

Allo scadere del termine per la presentazione delle domande il Comune procede all'istruttoria delle istanze dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda ed effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto auto-certificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

Successivamente alla presentazione delle domande in occasione della pubblicazione del Bando Generale, e pertanto dall'anno successivo, le domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno saranno inserite in graduatoria entro il 30 marzo dell'anno seguente. La graduatoria sarà pertanto soggetta ad aggiornamenti annuali. Ogni graduatoria resta efficace fino alla data di pubblicazione della successiva integrazione. I termini di cui al presente comma potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie.

All'approvazione della graduatoria derivante dal nuovo "*Bando Generale di mobilità*" decadrà la graduatoria esistente comprensiva dell'aggiornamento e dovranno essere presentate nuove domande da parte di tutti gli interessati alla mobilità.

b) Formazione della graduatoria.

La graduatoria provvisoria di mobilità, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata in apposita sezione della rete civica del Comune fino all'approvazione del suo successivo aggiornamento. La graduatoria provvisoria è pubblicata in una forma che garantisca il rispetto della normativa sulla privacy.

Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line, i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune.

Entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione E.R.P e mobilità dovrà decidere sulle opposizioni. Le decisioni della Commissione E.R.P e mobilità sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie modifiche e che provvede a formulare la Graduatoria definitiva, approvata in forza di specifico atto adottato dal Dirigente competente.

La graduatoria definitiva costituisce provvedimento definitivo e resta valida fino al successivo aggiornamento.

I cambi di alloggio saranno effettuati, secondo l'ordine di graduatoria, utilizzando quelli di risulta che si renderanno nel tempo disponibili ivi compresi gli alloggi per i quali sarà possibile anticipare i costi di manutenzione a successivo sconto del canone di affitto.

c) Procedimento di assegnazione

Gli alloggi di E.R.P. disponibili destinati alla mobilità sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge Regionale e agli articoli 21 e 22 del Regolamento Comunale.

Preliminarmente all'assegnazione in mobilità il Comune deve procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione nonché delle condizioni di attribuzione del punteggio nei confronti dei nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria.

L'assegnazione del nuovo alloggio non modifica la condizione soggettiva dei componenti il nucleo familiare e non determina l'acquisizione della titolarità di diritti di assegnazione da parte dei componenti il nucleo non assegnatari.

Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, gli aventi diritto sono convocati tramite raccomandata A/R, o altra modalità stabilita dal Comune, all'indirizzo indicato dal richiedente nel modulo di domanda.

Qualora in esito all'istruttoria sia accertata la non sussistenza o la perdita dei requisiti di mantenimento all'E.R.P., il Comune ne darà comunicazione all'interessato e avvierà contestualmente il procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi art. 38 della Legge Regionale.

Verificata la permanenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione e delle condizioni di attribuzione del punteggio e della sussistenza di inadempienze alle norme contrattuali, il richiedente, o un suo delegato, procederà alla scelta dell'alloggio presso l'Ufficio comunale competente. In quella sede verranno proposti al nucleo familiare gli alloggi idonei all'assegnazione in disponibilità e destinati alla mobilità.

Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal comune, senza giustificato motivo, comporta l'improcedibilità della domanda stessa e la conseguente cancellazione dalla graduatoria vigente.

A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune – con proprio atto – disporrà l'assegnazione in mobilità, comunicandolo all'interessato e al Soggetto Gestore.

Sulla base del provvedimento di assegnazione, il Soggetto Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.

L'assegnatario che, previa diffida del Soggetto Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro i successivi 30 giorni, è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

A seguito dell'assegnazione in mobilità il nucleo familiare mantiene una disponibilità provvisoria dell'alloggio di provenienza. Il nucleo è tenuto a riconsegnare l'alloggio di provenienza nella disponibilità del Soggetto Gestore, di norma entro 30 giorni dalla consegna dell'alloggio.

ART. 6 – Punteggi di selezione delle domande

La graduatoria degli aspiranti al cambio dell'alloggio è formata sulla base dei punteggi di seguito indicati:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Composizione del nucleo familiare:

a-1. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-2 e a-3:**PUNTI 1;**

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-2. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%:**PUNTI 1;**
 2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%:**PUNTI 2;**
 3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando:**PUNTI 2;**
- a-3.** Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (L. 104/92 art. 3 comma 3):**PUNTI 3.**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-2 E A-3, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE E' DI PUNTI 4.

b) Condizioni abitative:

b-1. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione:**PUNTI 2;**

b-2. presenza nel nucleo familiare di soggetti di età superiore a 65 anni:

- abitanti al secondo piano senza ascensore.....**PUNTI 2**
- abitanti al terzo piano senza ascensore..... **PUNTI 3**
- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore..... **PUNTI 4**

b-3. presenza nel nucleo familiare di un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

con diminuzione della capacità lavorativa o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67%:

- abitanti al primo piano senza ascensore..... **PUNTI 2**
- abitanti al secondo piano senza ascensore..... **PUNTI 3**
- abitanti al terzo piano senza ascensore..... **PUNTI 4**
- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore..... **PUNTI 5**

con diminuzione della capacità lavorativa pari al 100%:

- abitanti al primo piano senza ascensore..... **PUNTI 3**
- abitanti al secondo piano senza ascensore..... **PUNTI 4**
- abitanti al terzo piano senza ascensore..... **PUNTI 5**
- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore..... **PUNTI 6**

b-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- abitanti al primo piano senza ascensore..... **PUNTI 3**
- abitanti al secondo piano senza ascensore..... **PUNTI 4**
- abitanti al terzo piano senza ascensore..... **PUNTI 5**
- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore..... **PUNTI 6**

b-5. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione:

- abitanti al primo piano senza ascensore..... **PUNTI 3**
- abitanti al secondo piano senza ascensore..... **PUNTI 4**
- abitanti al terzo piano senza ascensore **PUNTI 5**
- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore..... **PUNTI 6**

b-6. situazione di sovraffollamento:

- due persone a vano utile: **PUNTI 3**
- oltre due persone a vano utile: **PUNTI 4**
- oltre tre persone a vano utile: **PUNTI 5**

Per “vano utile” si intende ai sensi della LRT n. 2/2019 citato:

- tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a 14 mq, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori, sono considerati vano utile;
- tutti i vani abitabili di superficie inferiore a 14 mq è considerato mezzo vano utile;
- la cucina pari o superiore a 9 mq e inferiore a 18 mq è da considerarsi mezzo vano utile;
- una stanza superiore a 28 mq è equiparata a 2 vani utili.

b-7. situazione di sottoutilizzo: PUNTI 5

Per essere in situazione di sottoutilizzo (ai sensi della citata normativa) i vani dell'alloggio devono essere superiori ai componenti del nucleo aumentato di un vano e mezzo.

b-8. altri motivi di disagio sociale quali:

- ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari (accertate dalle competenti autorità quali i Servizi Sociali di riferimento): **PUNTI 3**
- necessità di assistenza continuativa da parte di terze persone (adeguatamente documentata): **PUNTI 3**

c) Condizioni di storicità:

c-1. presenza del richiedente nella graduatoria comunale per il cambio di alloggio all'interno del patrimonio ERP pubblicata in occasione del bando anno 2013: **PUNTI 3**

c-2. presenza del richiedente nella graduatoria comunale per il cambio di alloggio all'interno del patrimonio ERP pubblicata in occasione del bando anno 2018: **PUNTI 3**

N.B. IL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE AL PUNTO C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A PUNTI 5.

ARTICOLO 7 - Termine per la presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato perentoriamente per il giorno **4 dicembre 2020**.

ARTICOLO 8 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Sesto Fiorentino reperibili presso il Servizio Politiche per la Casa, i Giovani e le Famiglie, via Gramsci n. 282 e presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico, largo 5 Maggio, nei rispettivi giorni di apertura al pubblico e sono scaricabili dal sito web del Comune di Sesto Fiorentino (<http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it>).

Le domande relative al presente Bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione prevista nel bando e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso e presentate:

- presso il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie del Comune di Sesto Fiorentino via A.Gramsci n. 282 previo appuntamento al numero 0554496325;
- presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sesto Fiorentino, piazza Vittorio Veneto n.1;
- spedite tramite raccomandata a/r al Comune di Sesto Fiorentino, piazza Vittorio Veneto n. 1. In questo caso farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
- inviate tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net

Nel caso di trasmissione tramite servizio postale, PEC o terza persona, alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità del richiedente, a pena di inammissibilità della domanda stessa. Per la valida partecipazione al bando è **necessario assolvere l'imposta di bollo di € 16,00**.

ARTICOLO 9 – Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari

Come previsto dall'art. 19 del vigente "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi ERP" è consentito, ai sensi dell'art. 21 della L.R.T. n. 2/2019, il cambio consensuale tra assegnatari nell'ambito del territorio comunale. Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano. Preliminarmente i soggetti interessati dovranno chiedere al Comune apposita autorizzazione al cambio consensuale, affinché possa essere valutata l'ammissibilità dell'istanza. Il Comune previa verifica con il Soggetto Gestore del rispetto del Regolamento d'Utenza, dell'assenza di situazioni di morosità nel pagamento di canoni o di quote di servizi e dell'equilibrio sociale. I soggetti interessati, congiuntamente, dovranno presentare istanza di cambio consensuale al Comune.

Su domanda degli interessati, la mobilità intercomunale di cambio consensuale tra un Comune facente parte del Lode Fiorentino e un altro Comune facente parte dello stesso Lode, nelle more di appositi accordi approvati dall'Assemblea del Lode Fiorentino, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo precedente, è subordinato al parere favorevole dei comuni interessati.

ARTICOLO 10 - Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all'indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile presso l'indirizzo <https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy>

ARTICOLO 11 - Controlli e norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019 e al "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/05/2020

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie, Alessandro Collini.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi il dichiarante sarà denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000). Ulteriori controlli potranno essere disposti anche con l'ausilio della Guardia di Finanza.

Sesto Fiorentino, 29 ottobre 2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
AVV. FRANCO ZUCCHERMAGLIO